

Alcune indicazioni in materia di riservatezza per gli enti ecclesiastici

Prima ancora di una legge, è il buon senso che richiede una certa cura nel trattamento dei dati dei fedeli. Per rendere l'idea si possono paragonare i dati a dei beni che non appartengono a chi li detiene, ma che vengono affidati per uno scopo specifico. Così, il libro prestatoci da un amico per una veloce lettura non potrà essere prestato o regalato ad altri, salvo che con l'approvazione del proprietario. I dati dei fedeli non appartengono alla Diocesi o alla parrocchia, possono essere da esse utilizzati nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

La Conferenza Episcopale Italiana il 25 maggio 2018 ha emanato il nuovo Decreto Generale in materia di tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza che aggiorna le precedenti norme in materia del 1999. La normativa canonica troverà piena ed esclusiva applicazione in quelle attività che caratterizzano la vita della Chiesa. Tra esse ricordiamo, ad esempio: i registri canonici; l'attività e le procedure proprie dei Tribunali Ecclesiastici; gli annuari e i bollettini; il catechismo e i centri estivi (oratori, GREST, TEE...).

Per quelle attività che di per sé non sono caratteristiche della Chiesa (se non nelle modalità con cui vengono effettuate) troverà applicazione il regolamento generale sulla protezione dei dati, cioè il regolamento UE n. 2016/679 meglio noto con la sigla GDPR. Tra queste attività ricordiamo, ad esempio, le scuole diocesane o parrocchiali; le opere di assistenza (ospedali, case di riposo, ambulatori...); le attività caritative che prevedono la comunicazione dei dati a enti terzi.

In questa scheda ci occupiamo principalmente di quegli ambiti regolati esclusivamente dal Decreto Generale CEI.

L'art. 2 del Decreto definisce alcuni termini. Tra essi ricordiamo:

- *Dato personale*: “qualsiasi informazione riguardante un ente ecclesiastico, un'aggregazione ecclesiale, una persona fisica identificata o identificabile («*interessato*»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
- *Trattamento*: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”
- Il *Titolare del trattamento* sarà la persona giuridica che tratta i dati decidendone le finalità ovvero, qualora esse siano già definite dal diritto, la persona giuridica responsabile della cura, dell'aggiornamento e della custodia dei dati stessi. Ad esempio: per i diversi database, archivi e registri della Curia sarà la Diocesi; per i registri parrocchiali, l'anagrafe dei parrocchiani o gli iscritti al catechismo sarà la Parrocchia; per i seminaristi sarà il Seminario.

Il Decreto prevede che i dati personali possano essere trattati solo in specifici casi previsti dall'art. 4. Tra le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento ricordiamo:

- *L'esplicito, libero e informato consenso dell'interessato*. Necessario, ad esempio, per pubblicare foto sui “social” parrocchiali.

- *La necessità per il Titolare di adempiere un obbligo previsto dalla legge canonica o civile.* È il caso, ad esempio, della trascrizione dei dati nel registro dei sacramenti. In questo caso non sarà necessario richiedere alcun consenso per il trattamento.
- *La necessità per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.* È il caso, ad esempio, dei dati dei bambini iscritti al catechismo di una parrocchia. Non sarà necessario l'esplicito consenso dei genitori al trattamento di quei dati necessari alla partecipazione alle attività (per esempio, nome e cognome, data di nascita, numero di telefono dei genitori...) perché la parrocchia è portatrice del legittimo interesse di poter svolgere “la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione”.

Qualsiasi sia la base giuridica del trattamento, sarà necessario informare l'interessato circa la modalità di utilizzo dei dati raccolti e i suoi diritti. Il Decreto infatti stabilisce che i dati siano trattati in modo corretto e trasparente. Per questo **sarà generalmente necessario consegnare un'informativa** ai sensi dell'art. 6 del Decreto, **fatta eccezione per la trascrizione di dati nei registri canonici e per gran parte delle attività dei Tribunali**. Alcuni modelli di informative sono disponibili a cura dell'Ufficio Giuridico della CEI.

Riportiamo, infine, alcune semplici regole:

1. *I supporti in cui i dati sono registrati devono essere ben custoditi, per evitare sia il deterioramento sia la consultazione da parte di persone non autorizzate (art. 3 §1 f):* elenchi, archivi e registri non devono essere lasciati incustoditi in luoghi frequentati dando a chiunque la possibilità di consultarli. L'accesso ai dati informatici deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo in cui è conservato il supporto hardware (computer/server), anche da una chiave informatica di accesso (password) conservata dal titolare del trattamento e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell'archivio del soggetto proprietario dell'archivio informatico.
2. *L'accesso ai dati deve essere permesso al minor numero di persone possibile:* così ai registri parrocchiali deve poter accedere solo il parroco ed eventualmente, se strettamente necessario, i presbiteri della parrocchia e pochissimi laici debitamente istruiti e autorizzati. Gli elenchi devono essere consegnati solo nel caso in cui essi siano necessario per compiere un determinato servizio (ad esempio: l'elenco degli iscritti in una classe di catechismo può lecitamente essere affidato ai catechisti di quella classe; l'elenco dei malati da visitare può essere consegnato al ministro della Comunione incaricato). Circa gli autorizzati al trattamento, si veda la scheda sui Titolari e i Responsabili.
3. *I dati devono essere utilizzati esclusivamente per i fini stabiliti dalla legge o per quelli per cui l'interessato ha prestato il proprio esplicito consenso (art. 3 §1 b):* così, ad esempio, i dati ricevuti per la trascrizione sui registri canonici non potranno essere inseriti nell'anagrafe parrocchiale e utilizzati per avvertire l'interessato di eventuali altre iniziative parrocchiali (catechesi, eventi culturali...).
4. *È necessario rispettare il principio di minimizzazione dei dati (art. 3 §1 c):* potranno essere trattati solo quei dati personali strettamente necessari al fine per cui vengono richiesti. Ad esempio, per l'iscrizione al catechismo non si potrà richiedere il reddito o le patologie di cui soffrono i genitori del ragazzo, perché dati superflui per la frequenza agli incontri.
5. *Bisogna garantire la distruzione sicura dei documenti contenenti dati non più utili.* Gli elenchi o copie di certificati da eliminare (perché, ad esempio, obsoleti o creati in più copie

per errore o per qualsiasi altro motivo) devono essere strappati a mano o distrutti con un apposito trita-documenti in modo da rendere illeggibili i dati ivi contenuti.

Aggiornato al 26 marzo 2019